



Comune di Mongiuffi Melia

Città Metropolitana di Messina

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – pec: comunemongiuffimelia@legpec.ite-mail: comune1111@virgilio.it

PROT. N. DEL

ORDINANZA SINDACALE N. 31 DEL 2 NOVEMBRE 2020

ADOZIONE MISURE A TUTELA DEL PERSONALE DIPENDENTE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 - MODALITÀ D'ACCESSO DELL'UTENZA AGLI UFFICI COMUNALI

IL SINDACO

Visti:

- il comma 5 dell'art. 50 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che “[...] *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale*”;
- il comma 7 del summenzionato art. 50, secondo cui “[...] *il sindaco, altresì, coordina e riorganizza [...] gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché [...] gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti*”;
- il d. p. c. m. emanato in data 24 ottobre 2020 ai sensi del quale “[...] *nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della Pubblica Amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*”;

Considerato:

- che di recente si sono registrati alcuni casi di positività al covid-19 nel territorio comunale;
- che, pertanto, si rende necessario limitare al massimo le presenze del personale dipendente e dell'utenza presso gli uffici comunali;

Ritenuto di dover limitare, fino a disposizioni contrarie, lo svolgimento in presenza fisica dei dipendenti addetti ai servizi dell'anagrafe, dello stato civile e del protocollo, nonché di quelli connessi all'ufficio di ragioneria comunale ed all'ufficio tecnico comunale;

Visti:

- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente statuto comunale;

- il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la legislazione nazionale e regionale volta al contenimento della diffusione del virus covid-19;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

ORDINA

- che fino a disposizioni contrarie le seguenti attività comunali sono da intendersi attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza fisica del personale del servizio:

- attività della protezione civile;
- attività della polizia locale;
- attività connesse alla gestione dell'igiene pubblica e della pulizia dei luoghi pubblici;
- attività inerenti alla gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- attività connesse al ripristino ed alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove venga accertato un grave ed effettivo rischio per la sicurezza delle persone ed al buon funzionamento dell'attività amministrativa;

- che, fino a disposizioni contrarie, le seguenti attività vanno intese come attività richiedenti la presenza fisica del personale dipendente solo se urgenti:

- attività dell'anagrafe e dello stato civile;
- attività del servizio di protocollo;
- attività dei servizi sociali;
- attività dei servizi finanziari;

- che le superiori attività vengano espletate dal personale dipendente con l'adozione di tutte le raccomandazioni finora divulgate (utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, distanziamento sociale, ecc.) e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e dell'altrui salute, agendo in modo da limitare il più possibile i propri spostamenti ed i contatti interpersonali;

- che l'accesso all'utenza presso gli uffici comunali venga assicurato solo previo appuntamento con gli uffici di competenza, da concordare tramite mail che deve essere inoltrata ad uno degli indirizzi di seguito specificati, a seconda dell'oggetto del servizio da richiedere:
segreteria@comune.mongiuffimelia.me.it; anagrafe@comune.mongiuffimelia.me.it;
ragioneria@comune.mongiuffimelia.me.it; ufficiotecnico@comune.mongiuffimelia.me.it;

- che l'accesso dell'utenza presso gli uffici comunali sarà consentito solo previa esibizione della stampa della mail di risposta e solo nel giorno e nell'orario indicati nella medesima;

- che il personale dipendente non coinvolto in attività che ne richiedono la presenza fisica presso gli uffici comunali venga collocato in smart working, rimanendo comunque reperibile in caso di necessità ed urgenza;

- che i responsabili di ciascun area provvedano a dare esecuzione al presente provvedimento, individuando almeno un dipendente che, secondo logiche di turnazione, presenzi in ufficio per lo

svolgimento delle attività indifferibili sopra indicate, assegnando a tutti gli altri dipendenti progetti di lavoro agile (c. d. “smart working”);

DISPONE

- che non sono destinate a trovare applicazione le disposizioni contenute in precedenti provvedimenti adottati dal sottoscritto, qualora incompatibili con le prescrizioni di cui alla presente ordinanza;
- che il presente provvedimento potrà essere revocato nel caso in cui le disposizioni in esso contenute divenissero incompatibili con provvedimenti adottati da parte del governo nazionale o regionale;
- che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune di Mongiuffi Melia e debitamente annotata e registrata nei registri appositamente istituiti;
- che la presente ordinanza venga trasmessa a ciascuno dei responsabili d’area, per tutti gli adempimenti connessi e consequenziali, nonché alla Prefettura di Messina ed agli organi di Protezione Civile, per loro opportuna conoscenza;

RENDE NOTO

- che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia – Sezione distaccata di Catania ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, rispettivamente entro il termine di sessanta o di centoventi giorni dalla data di conoscenza del medesimo;
- che l’inosservanza del presente provvedimento comporterà nei confronti del trasgressore l’irrogazione di una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell’art. 7-bis del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mongiuffi Melia, 2 novembre 2020